



COMUNE DI SCONTRONE

Provincia di L'Aquila

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26

Del 18-07-2016

OGGETTO: CONTRIBUTI COMITATI FESTE PER FESTEGGIAMENTI SANTO PATRONO

L'anno *duemilasedici* il giorno *diciotto* del mese di *Luglio* alle ore 13:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome Nome	Carica	Presenze
1	SCHIPANI ILEANA	SINDACO	Presente
2	ERIKA IACOBUCCI	VICESINDACO	Presente
3	DI GUILMI VITTORIO	ASSESSORE	Assente

PRESENTI N. 2 ; ASSENTI N. 1;

Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'Adunanza, dichiara aperta la seduta.

Premesso che

Con note prot. 1543 del 08.06.2016, e prot. n. 1574 del 8.6.2016, i Presidenti del Comitato feste di Scontrone e di Villa Scontrone hanno chiesto un contributo economico per l'organizzazione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono (Santi Giovanni e Paolo, 26 e 27 giugno c.a. e S. Antonio di Padova, 13 giugno 2016 e 14,15,16,17 luglio in onore della Madonna del Carmine);

Visto

il Regolamento dell'Albo delle Associazioni e per la concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Associazioni, Istituzioni, Enti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30.5.92;

Dato atto che

Che ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 2011 è espressamente vietato effettuare spese per sponsorizzazioni;

la giurisprudenza contabile ha da tempo stabilito che *“per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione.*

La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.

In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione” (Corte conti, Lombardia, n. 160/2011);

che con altro orientamento, la Corte dei conti, Lombardia, n. 89/2013 ascelta si inserisce nel più ampio contesto di sostegno alle formazioni sociali, all'associazionismo ed al volontariato in genere in cui si sviluppa la personalità e si valorizza il tempo libero quale momento di crescita personale e sociale del cittadino;

trattasi di contribuzioni a soggetti terzi relative ad iniziative culturali e sportive che mirano a realizzare in modo diretto gli interessi della collettività amministrata, e in modo indiretto le finalità istituzionali demandate all'ente locale e che tali iniziative, incardinate nel principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico, rispetto alla scelta dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

Letto

l'art. 13 del T.U.E.L. a mente del quale *“spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”;*

Considerato che

l'iniziativa costituisce tradizione consolidata quale momento di partecipazione della comunità locale alla festa Patronale;

Visto

Il D. Lgs. n. 267/00;

lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità contabile e amministrativa ex art. 49 e 147 bis del T.U.E.L.;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) Di concedere un contributo economico per l'anno 2016 pari ad euro 1.000,00 (euro 500 per ciascuno dei comitati festa);
- 2) di demandare al responsabile del servizio finanziario l'assunzione del relativo impegno di spesa e successiva liquidazione solo dopo la rendicontazione delle medesime spese;
- 3) Con successiva votazione, resa all'unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: **Favorevole**

Li, 18-07-2016

SERVIZIO FINANZE
F.TO STERPETTI MAURO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.SSA ILEANA SCHIPANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

(x) Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Scontrone (art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69) in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

(x) è stata trasmessa con elenco in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. n. 267/2000).

Li

IL MESSO NOTIFICATORE
F.TO ANGELO DI DOMENICO

Il sottoscritto, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA:

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000

|| - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
